

Giemme New S.r.l.



INSENTE DA REGISTRAZIONE  
AI SENSI DEL D.P.R. 30/4/1986  
N. 131 TAB. ALL. 1 - N. 5  
MATERIA TRIBUTARIA

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

08995 <sup>oggetto</sup> 13

TRIBUTI

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

R.G.N. 22623/2008

SEZIONE TRIBUTARIA CIVILE

Cron. 8995

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Rep.

Dott. ANTONIO MERONE - Presidente - Ud. 07/03/2013  
Dott. DOMENICO CHINDEMI - Consigliere - PU  
Dott. MARIA GIOVANNA C. SAMBITO - Rel. Consigliere -  
Dott. RAFFAELE BOTTA - Consigliere -  
Dott. ERNESTINO LUIGI BRUSCHETTA - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso 22623-2008 proposto da:

in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente  
domiciliato in ROMA CIRC.NE CLODIA 29, presso lo  
studio dell'avvocato BEVILACQUA CLAUDIO,  
rappresentato e difeso dagli avvocati GIANNINI  
ROSELLA, MARRUCO GIUSEPPE giusta delega a margine;

- **ricorrente** -

contro

CONSORZIO BONIFICA TEVERE NERA in persona del  
Presidente, elettivamente domiciliato in ROMA VIA  
ANTONIO GRAMSCI 9, presso lo studio dell'avvocato

2013

821

Giemme New S.r.l.

GUZZO ARCANGELO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato MARTINO CLAUDIO giusta delega a margine;

- **controricorrente** -

avverso la sentenza n. 40/2007 della COMM.TRIB.REG. di PERUGIA, depositata il 27/06/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/03/2013 dal Consigliere Dott. MARIA GIOVANNA C. SAMBITO;

udito per il ricorrente l'Avvocato GIANNINI che ha chiesto l'accoglimento;

udito per il controricorrente l'Avvocato GUZZO che ha chiesto il rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. TOMMASO BASILE che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Giemme New S.r.l.

### **SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

La CTR dell'Umbria, in riforma della decisione della CTP di Terni, ha rigettato il ricorso proposto dalla S.n.c.

avverso l'avviso di pagamento riguardante i contributi pretesi dal Consorzio di Bonifica Tevere Nera, per l'anno 2003. Per quanto ancora interessa, i giudici d'appello hanno ritenuto che dalla documentazione, anche fotografica, prodotta era dimostrata la realizzazione di opere idrauliche volta al miglioramento del comprensorio consortile nel cui ambito ricadeva il fondo della ricorrente, obbligata a contribuirvi, a prescindere dalla destinazione d'uso di detto fondo.

Per la cassazione di tale sentenza, ha proposto ricorso la Società soccombente. Il Consorzio ha resistito con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

1. Col primo motivo, deducendo violazione dell'art. 132, 2° co, n. 4 cpc, in relazione all'art 360, 1° co, n. 4 cpc, la ricorrente afferma che l'impugnata sentenza è nulla per avere affermato, in modo apodittico ed apparente la sussistenza del presupposto per la contribuzione, formulando, in conclusione, il seguente quesito: "dica la Corte se deve ritenersi nulla ex art dell'art. 132, 2° co, n. 4 cpc, per difetto del requisito essenziale costituito dalla motivazione laddove quest'ultima risulti meramente apparente ed intrinsecamente inidonea a far percepire

Giemme New S.r.l.

le ragioni poste a fondamento della decisione, in quanto priva di ogni specifico riferimento alle circostanze di fatto decisive ai fini del giudizio e contestate, quali la realizzazione di determinate opere di miglioramento fondiario da cui derivi in concreto il beneficio diretto e specifico atto a legittimare l'imposizione del contributo di bonifica".


2. Col secondo motivo, la ricorrente deduce l'insufficiente ed omessa motivazione, ex art 360, 1° co, n. 5 cpc, in ordine: a) alla sussistenza del vantaggio fondiario nei suoi fondi; b) al criterio in base al quale gli immobili sono stati sottoposti a contribuzione da parte del Consorzio, stante il difetto di proporzionalità tra beneficio fondiario ricevuto e tributo imposto; c) al fatto che le opere asseritamente realizzate dal Consorzio erano di competenza di altri Enti pubblici, che le avevano finanziate.

3. Col terzo motivo, si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 7, 10 e ss del RD n. 215 del 1933; 810 cc e 23 e 24 Cost, in relazione all'art 360, 1° co, n. 3 cpc, e si formula, in conclusione il seguente quesito: "dica la Corte se debba ritenersi illegittima l'imposizione di un contributo di bonifica non correlato al beneficio diretto e specifico derivante da una o più specifiche opere consortili bensì calcolato in base ad indici di carattere astratto, predeterminati ed indipendenti dalla concreta realizzazione di una o più opere di bonifica di pertinenza di uno o più fondi privati; dica altresì la Corte se deve

Giemme New S.r.l.

ritenersi illegittima la pretesa contributiva di un Consorzio di Bonifica che abbia eseguito esclusivamente attività delegate da altri Enti pubblici su beni di pertinenza di questi ultimi e/o realizzato esclusivamente opere finanziate a totale carico pubblico”.

4. Va, anzitutto, rilevata l'inammissibilità dell'eccezione di difetto di giurisdizione a conoscere della contestazione relativa allo scorretto uso del potere impositivo -sollevata dal Consorzio in riferimento al terzo motivo- per essere ogni questione coperta da giudicato interno (cfr. Cass. SU n. 24883 del 2008). 5. I motivi, che, per la loro connessione possono esser valutati congiuntamente, sono infondati. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, qui condivisa, l'acquisto della qualità di consorziato e, conseguentemente della posizione passiva nel rapporto di natura tributaria con l'ente consortile, segue alla inclusione del fondo del singolo proprietario "entro il perimetro del comprensorio" (art. 860 cc), mentre l'entità del contributo imposto al singolo proprietario del fondo ricadente nella perimetrazione è modulata in relazione ai benefici conseguiti o conseguibili (art. 11, comma 1, cit. T.U.). In particolare, è stato precisato che il vantaggio per il fondo "deve essere diretto e specifico, conseguito o conseguibile, a causa della bonifica, tale cioè da tradursi in una qualità del fondo" non essendo sufficiente "un beneficio relativo al complessivo territorio e meramente derivante solo per riflesso dall'inclusione



Giemme New S.r.l.

in esso del bene" (cfr. Cass. n. 8770 del 2009; n. 8554 del 2011 n. 9099 del 2012). 6. Tale secondo requisito risulta, in concreto, accertato dalla CTR che ha affermato, con giudizio di fatto insindacabile in sede di legittimità, come il piano di classifica per il riparto delle spese consortili, e le delibere di giunta, nonché le prove fotografiche dimostravano "in modo dettagliato che le opere idrauliche poste in atto e gli interventi effettuati nel territorio del comune di Baschi" miglioravano i beni immobili del comprensorio di bonifica, inclusi quelli di parte ricorrente. Tale accertamento, sia pur esposto in modo sintetico, dà conto dell'iter logico seguito dalla CTR per pervenire al rigetto del ricorso della contribuente, e non risulta scalfito dalle generiche contestazioni della ricorrente, che si limita a confutarlo, senza contrapporre alcun elemento di segno contrario, in tesi non valutato dai giudici del merito: eloquenti sono, al riguardo, i c.d. quesiti di fatto formulati a corredo delle prime due sub censure del secondo motivo coi quali, in sostanza, si assume che un compiuto esame della materia del contendere, o una corretta valutazione delle emergenze processuali avrebbero condotto a risultati diversi, e cioè si invoca un inammissibile diverso apprezzamento degli elementi di fatto. 7. Resta da aggiungere che la questione relativa all'insussistenza del presupposto impositivo, per essere le opere realizzate dal Consorzio di competenza di altri enti pubblici ed interamente finanziate con fondi pubblici, è inammissibile, o per la sua novità o per difetto

